

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XIII N. 1-A e 3

## PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

## GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone, *presidente*  
e dei deputati: Bonino, Bucciarelli Ducci, Cavallari Vincenzo, Colitto, De Martino Francesco,  
Dominedò, Laconi, Sereto, Tesauro e Tozzi Condivi

*Seduta del 16 febbraio 1958*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per il regolamento, dopo ampia istruttoria compiuta con molto acume degli uffici competenti e dopo ampio e approfondito esame, è venuta nella determinazione di proporre alcune modifiche del regolamento destinate a soddisfare le esigenze della vita parlamentare largamente avvertite durante l'esperienza degli ultimi anni.

La Giunta, anzitutto, propone una modificazione che consente l'esame dei progetti di legge in materia tributaria da parte delle Commissioni in sede legislativa.

Come è noto, mentre la Costituzione con norma tassativa esclude il potere delle Commissioni in sede legislativa limitatamente ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione dei bilanci consuntivi, il regolamento della Camera, a differenza di quello del Senato, estende la esclusione anche ai progetti in materia tributaria. L'esperienza, però, di questi anni di lavoro ha dimostrato l'inopportunità dell'aggiunta, come ebbe a porre in rilievo in una sua proposta il deputato Castelli Avolio, attualmente giudice alla Corte costituzionale. L'esperienza ha rilevato, in particolare, le gravi difficoltà che si deter-

minano per il fatto che, con notevole frequenza, molte proposte di legge contengono disposizioni di carattere tributario per indicare, a norma della Costituzione, il modo di copertura delle spese. La Presidenza della Camera, preoccupata della situazione, ha sovente interpretato la norma regolamentare nel senso che non preclude la possibilità alla Commissione in sede legislativa di esaminare proposte di legge che interessano, *per incidens*, norme di ordine fiscale. A rimuovere, però, in modo definitivo gli inconvenienti, appare opportuno sopprimere all'articolo 40 del regolamento, ultimo comma, le parole « nonché i progetti in materia tributaria ».

Altra modifica che è apparsa alla Giunta particolarmente opportuna riflette i poteri del Presidente della Camera relativi alla *convocazione delle Commissioni parlamentari*, alla *formazione dei rispettivi ordini del giorno* ed all'*assegnazione di termini a Commissioni in sede legislativa*.

Il regolamento (articolo 38) attribuisce la competenza esclusiva (salvo quanto previsto dall'articolo 44) in materia di convocazione delle Commissioni e di formazione dell'ordine del giorno ai rispettivi presidenti. Poiché, però, tale norma, posta in essere nel 1948, è

precedente a quella che istituisce la conferenza dei presidenti (articolo 13-bis, 1950) accade sovente che le decisioni della conferenza in materia di ordine dei lavori dell'assemblea e delle Commissioni rimangano inaseguite. Si verifica, inoltre, che qualche Presidente di Commissione, per motivi vari, non ultimo quello del difetto di considerazione delle esigenze unitarie dei lavori parlamentari, ometta di convocare la Commissione per l'esame di particolari provvedimenti giudicati indifferibili dalla Presidenza della Camera.

Va, altresì, rilevato che il Presidente della Camera, mentre può — ai sensi dell'articolo 65 del regolamento — fissare alle Commissioni in sede referente un termine per riferire all'Assemblea, non ha alcuna possibilità di accelerare l'iter di provvedimenti in sede legislativa i quali sono così sottratti alla valutazione presidenziale di insieme che è la logica premessa di un ordinato svolgimento di lavori da parte di una Assemblea parlamentare.

In attesa che siano ultimati gli studi sulla riforma organica del regolamento in materia di Commissioni, si rende improcrastinabile — allo scopo di evitare il ripetersi di gravi inconvenienti — la modifica degli articoli 38 e 65 del regolamento, in modo da attribuire al Presidente della Camera, sempre ed in ogni caso, il potere di convocare le Commissioni e di fissarne il relativo ordine del giorno, nonché quello di assegnare alle Commissioni in sede legislativa un termine per ultimare l'esame di un provvedimento, decorso il quale il provvedimento è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea senza relazione.

Altra modifica che appare indispensabile è quella relativa al numero e alle attribuzioni delle Commissioni permanenti. Il principio fondamentale che ha sempre ispirato l'organizzazione degli Uffici e delle Commissioni delle Camere è quello di stabilire una corrispondenza con gli uffici dell'Amministrazione

dello Stato. In attuazione di questo principio, si impone la costituzione di tre nuove Commissioni in riferimento a tre rami dell'attività costituzionale ed amministrativa che hanno assunto importanza fondamentale nella vita dello Stato: l'attività della Presidenza del Consiglio dei ministri; l'attività relativa alle partecipazioni statali ed al commercio con l'estero; l'attività relativa all'igiene e alla sanità pubblica.

Alla istituenda Commissione per gli affari della Presidenza del Consiglio dei ministri — che avrà competenza su tutto ciò che direttamente attiene alle attribuzioni di tale organo — appare opportuno assegnare anche il compito relativo alle leggi di integrazione e di revisione della Costituzione. Come è noto, in occasione di leggi costituzionali si è avvertito il bisogno di formare delle speciali Commissioni. Poiché, però, il potere di revisione della Costituzione ha carattere permanente, sembra quanto mai opportuno che un'apposita Commissione si occupi della materia ed esprima il suo parere per tutte quelle disposizioni che, pur entrando nella competenza specifica di altre Commissioni, offrono il fianco a questioni di legittimità costituzionale.

Naturalmente, l'istituzione della Commissione per le partecipazioni statali e per il commercio con l'estero porta seco la soppressione della attuale Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale, le cui competenze potranno essere attribuite alle altre Commissioni permanenti.

In considerazione del fatto che le Commissioni attuali debbono essere rinnovate il 1° luglio 1958, sembra infine opportuno che la decorrenza delle modifiche ad esse relative sia stabilita a partire dalla prossima legislatura e comunque non più tardi del 1° luglio 1958.

Per i motivi che si è avuto l'onore di esporre, si propongono le seguenti modificazioni del regolamento.

TESAURO, *Relatore.*

## TESTO PROPOSTO

### ART. 30.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I. — Affari della Presidenza del Consiglio dei ministri — Ordinamento costituzionale dello Stato.

II. — Affari interni e di culto.

III. — Affari esteri — Emigrazione.

IV. — Diritto — Procedura e ordinamento giudiziario — Affari di giustizia.

V. — Bilancio — Finanze e Tesoro.

VI. — Partecipazioni statali — Commercio con l'estero.

VII. — Difesa.

VIII. — Istruzione e belle arti.

IX. — Lavori pubblici.

X. — Trasporti — Poste e telecomunicazioni — Marina mercantile.

XI. — Agricoltura e foreste — Alimentazione.

XII. — Industria e commercio — Artigianato.

XIII. — Lavoro — Assistenza e previdenza sociale — Cooperazione.

XIV. — Igiene e sanità pubblica.

*Sopprimere il secondo comma.*

### ART. 38.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Il Presidente della Camera può sempre, di propria iniziativa e per mezzo del Segretario generale, convocare le Commissioni, fissandone l'ordine del giorno.

### ART. 40.

*All'ultimo comma, sopprimere le parole: nonché ai progetti in materia tributaria.*

### ART. 65.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Il Presidente della Camera può in qualsiasi momento assegnare alle Commissioni un termine entro il quale debba concludersi l'esame di un progetto di legge ad esse deferito in sede legislativa.

Decorso tale termine, il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno della Camera e discusso sul testo del proponente.